



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
26 GEN 2024
871

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania

e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte di appello di Salerno

Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza di condanna del testimone non comparso al pagamento di pena pecuniaria – art.179 c.p.c. – regime fiscale
 Rif. Prot. DAG 241356.E del 30.11.2023

Con mail acquisita al prot. DAG n. 241356.E del 30.11.2023, codesto Dirigente amministrativo ha chiesto di chiarire se debba essere versato un autonomo contributo unificato nel caso in cui sia proposto reclamo avverso l'ordinanza che condanna il testimone, non comparso all'udienza, al pagamento di una pena pecuniaria, ex art. 255 c.p.c.

Il Dirigente ritiene che sia *“dovuto il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia (anticipazione forfettaria dei privati ex articolo 30 T.U. spese di giustizia e, eventuali, diritti di copia)”*, trattandosi di reclamo avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione relativa a violazioni processuali civili.

Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

L'art. 255, comma 1, c.p.c. prevede che *“Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.”*

L'ordinanza che irroga la pena pecuniaria può essere reclamata secondo le modalità stabilite dall'art. 179 c.p.c., a mente del quale *“Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore. L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.”*

Dal tenore della norma appena citata può dedursi che il reclamo proposto contro l'ordinanza che irroga la pena pecuniaria non ha le caratteristiche di "procedimento" autonomo e, pertanto, non può essere assoggettato al pagamento di un ulteriore contributo unificato, diverso da quello già versato per la causa principale.

Secondo l'impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 9, comma 1), infatti, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto "per ciascun grado di giudizio", ma il reclamo in questione introduce una fase meramente eventuale che si innesta nell'ambito del giudizio già pendente.

Tanto è vero che, a differenza del reclamo avverso il provvedimento cautelare, ex art. 669-terdecies c.p.c., per il quale è prevista la competenza collegiale e del collegio giudicante non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il ricorso proposto avverso l'ordinanza che condanna il testimone, non comparso all'udienza, al pagamento di una pena pecuniaria è deciso dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che si pronuncia con ordinanza non impugnabile, nell'ambito dello stesso procedimento che ha dato origine al provvedimento reclamato.

A parere di questa Direzione generale, dunque, il reclamo avverso l'ordinanza di condanna al pagamento della pena pecuniaria per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione.

Si invita il Presidente della Corte di appello di Salerno ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
26.01.2024
01:10:04
GMT+01:00



“Filo diretto: gli Uffici chiedono, il Ministero risponde”

Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania

NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE: *Dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno*

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE: *Dirigente Amministrativo del Tribunale ordinario*

AREA TEMATICA: ***CONTRIBUTO UNIFICATO***

QUESITO : regime fiscale delle procedure civili instaurate con reclamo del testimone citato e non comparso ex articolo 255 codice di procedura civile.

ANTEFATTI: Ai sensi dell'articolo 255 codice di procedura civile “ *se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro....”.*

Ai sensi dell'articolo 179 codice di procedura civile “ *se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore. L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.”*

PRASSI DELL'UFFICIO: nessuna prassi da segnalare

PROPOSTA di SOLUZIONE : pur se oggetto della contestazione di parte è l'irrogazione di una “*pena pecuniaria*” riteniamo, essendo essa sanzione relativa a violazioni processuali civili, dovuto il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia (anticipazione forfettaria dei privati ex articolo 30 T.U. spese di giustizia e, eventuali, diritti di copia artt. 44, 260 e ss T.U. spese di giustizia).

Per direttiva ministeriale giustizia, circolare 13 maggio 2002 n. 1465/02/04 , sono esclusi dall'ambito di operatività del contributo unificato quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale”.



Appare fuori da ogni dubbio che l'attività di testimonianza è *affare* (= attività) è correlata/o al procedimento nel quale viene ammessa, articolo 245 codice di procedura civile, con espresso provvedimento del magistrato.

La realizzazione *delle esigenze processuali* è nelle finalità stesse della prova testimoniale.

Ai sensi dell'articolo 115 codice procedura civile, *il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.*

L'erogazione di pena pecuniaria è (ci appare) destinata a sanzionare comportamenti contrari e ostativi alla realizzazione *dell' esigenze e finalità dell'attività processuale propria del mezzo istruttorio.*

Sanzione diretta conseguenza del *carattere pubblicistico del dovere di testimoniare.*

Le disposizioni di cui all'articolo 179 codice di procedura civile comportano l' apertura di un sub procedimento che pur non instaurando un contenzioso tra le parti e, quindi, estraneo al giudizio comporta pur sempre attività dell'organo giudicante e dell'ufficio di cancelleria , con appesantimento, nei tempi, del giudizio principale giustificandone per questo l'obbligo di pagamento di autonomo contributo unificato.

Per le finalità in esame l'ordinanza di condanna ex articolo 179 codice di procedura civile può ben rientrare nell'ambito generale della sanzione amministrativa.

La sanzione amministrativa è, infatti, secondo una autorevole interpretazione, *«pena in senso tecnico»* (Zanobini G., *Le sanzioni amministrative*, Torino, 1924).

Istituti, ordinanza di condanna processuale e sanzione amministrativa, che si caratterizzano per il carattere afflittivo e per le finalità di prevenzione generale e speciale di specifici comportamenti.

La distinzione, non nelle finalità ma nella procedura , tra i due istituti riguardano nello specifico l'organo che la eroga , giudice anziché pubblica amministrazione, e modalità di *“opposizione “*: reclamo (articolo 179 codice di procedura civile) ricorso (ex articolo 22 e 23 legge 689/1981) .

Ad una prima fase normativa che vedeva l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nei casi di opposizione a sanzione amministrativa la legge n. 191/09, integrando la serie di modifiche all'articolo 13 T.U spese di giustizia già operato con legge n. 311/04 (finanziaria anno 2005) e con legge n. 69/09 , tra le varie novità ha eliminato l'esenzione dal contributo unificato, introducendo l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 del



richiamato testo unico, per le cause di opposizione alla sanzioni amministrative introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.

Obbligo di pagamento che si può , quindi, estendere all'istituto in esame in assenza di espressa disposizione esentiva.

Riguardo la quantificazione del contributo unificato trova, a parere della scrivente, applicazione il principio del valore della domanda e il rinvio agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 comma 1 testo unico spese di giustizia.

Essendo la pena pecuniaria irrogata *non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro* il contributo unificato è, attualmente, da commisurarsi allo scaglione di valore di cui al comma 1 lettera a) articolo 13 testo unico spese di giustizia.

Non dovuto, a parere dello scrivente Dirigente Amministrativo l'aumento della metà del contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 13 testo unico spese di giustizia nei casi di impugnazione.

Per la norma processuale in esame l'ordinanza *non è impugnabile* ma il testimone *può proporre reclamo* distinguendo la stessa norma il reclamo in oggetto dall'impugnazione in senso tecnico.

Reclamo che in linea generale, e nella fattispecie ai fini della quantificazione del contributo unificato, è ravvisabile quale forma di impugnazione quando *il provvedimento del magistrato viene portato alla conoscenza di organo collegiale o di altro grado di giudizio.*

Il principio di cui sopra si (sembra) evince(rsi) dalla direttiva ministeriale giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U per la quale oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione :

a) *il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare.*

In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo;

b) *allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di Fallimento così come disciplinato dall'art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.*

A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'art. 327, 1° comma



del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo "reclamo" e non più "opposizione alla dichiarazione di fallimento".

Dovuta, l'**anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile** ex articolo 30 T.U. spese di giustizia, in assenza di espressa norma esentiva.

Per indirizzo ministeriale giustizia "*L'importo forfettario di 8 euro (= oggi 27 €) non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.*" (cfr. Circolare Ministero della Giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005).

Analogo discorso, per completezza di trattazione, vale per la non esenzione dal, eventuale, pagamento dei **diritti di copia**.

"l'esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (circolari Ministero della Giustizia n. 1390/26 del 16.4.1958. n. 8/158/16 del 20.4.1980, n. 4/2668/4 del 6.12.1985, n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990, DAG.24/11/2006.0124681.U e DAG.18/03/2010.0041309.U).

Non soggetta, a parere di chi scrive, a registrazione l'ordinanza di condanna alla pena pecuniaria.

Non è, infatti, dovuta l' **imposta di registro** :

a) su provvedimento giurisdizionale contenente condanna inferiore a 1.033 €. e l'ordinanza di condanna in esame attualmente può essere *non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro*.

La Corte di Cassazione Civile con ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020 e ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021, entrambe richiamate in circolare Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U, ha esteso il beneficio dell'esenzione dell'imposta di registro di cui all'articolo 46 legge 21 novembre 1991 n. 374 "*... per tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1.033 indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato...*"

Il sopra citato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito dalla, richiamata, direttiva ministeriale giustizia del 21 aprile 2022 (Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U).

inoltre

b) L'assoggettabilità all'imposta di registro non riguarda indifferentemente tutti i provvedimenti emessi degli organi giurisdizionali.



Lo sono, nello specifico, i provvedimenti relativi a procedure “ *in cui si invochi la tutela giurisdizionale verso una pretesa violazione di un diritto soggettivo e che quindi attengano alla esistenza, alla attuazione, alla modificazione e alla estinzione di un diritto soggettivo*” (cfr. A. Uricchio “attività giudiziarie e imposizioni tributarie tra imposte di registro e contributo unificato per l’iscrizione a ruolo” in Bollettino Tributario d’informazione n. 5 pag. 378 anno 2005).

L’Agenzia delle Entrate, che ha competenza funzionale in materia di imposta di registro (cfr. Ministero Giustizia DAG.28/11/2007.052002.U, DAG.24/09/2015.0138982.U e DAG.14/04/2021.0078541.U) ha chiarito che “ *la tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo , anche parzialmente il giudizio , abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti*” e che “ *non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito –emessi dall’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione , ma esclusivamente quelli che entrano nel merito del giudizio*”(cfr. circolare 9 maggio 2001 n. 45/E, risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263 e Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011).

Secondo quanto argomentato, negli anni, dall’amministrazione finanziaria “ *agli effetti delle norme tributarie richiamate è necessaria l’esistenza di una controversia che il giudice sia chiamato a risolvere o sulla quale debba emettere una pronuncia, in diritto od in procedura (circolare 22 gennaio 1986 n. 8) intervenendo nel merito del giudizio (circolare 9 maggio 2001 n. 45 richiamata anche in Agenzia delle Entrate -direzione Regionale Emilia Romagna –Ufficio fiscalità generale- prot. n. 909-59791/2008 del 19 novembre 2008).*

Ne restano esclusi tutti gli atti dell’autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile (risoluzione 7 giugno 1991 n. 220660) e privi della concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106 e 21 settembre 2007 n. 263 conf. circolare 9 maggio 2001 n. 45/E).

L’essere l’imposta di registro *imposta d’atto* che va a tassare la ricchezza espressa dall’atto stesso (cfr. circolare n. 7 del 5 luglio 1997 e nota senza numero del 26 gennaio 1998 Ministero Giustizia e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 30 marzo 2001), ne comporta , ai fini del prelievo tributario, la valutazione in relazione agli effetti prodotti tra le parti processuali del provvedimento giurisdizionale.

Escluse, quindi, per costante indirizzo degli Uffici finanziari , dall’obbligo all’imposta di registro i provvedimenti *che non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti* (cfr. risoluzione 3 giugno 1991 n. 310106, circolare n. 45/E del 9 maggio 2001 e n. 263 del 21 settembre 2007).

Il reclamo in esame , come già scritto, non instaura un contenzioso tra le parti processuali.



Non ha contenuto decisivo, ancorché parziale, della controversia tra le parti processuali ne entra nel *merito a questioni di diritto sostanziale* ma ha finalità prettamente sanzionatorie .

Provvedimenti a contenuto sanzionatorio che sono (sarebbero) esclusi dall'imposizione tributaria in applicazione dell'articolo 2 Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 ai sensi del quale non vi è obbligo di registrazione *per atti diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale.*



FRAGOMENO
VINCENZA
CINZIA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
30.11.2023
10:44:20
GMT+00:00